



# CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello  
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

## ORDINANZA n. 368 del 21 febbraio 2022

**OGGETTO: Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza presso il Plesso di Scuola Primaria Campo Sportivo per tre giorni, a decorrere dal 21 febbraio 2022.**

**TENUTO CONTO** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e che con D.L. del 14/1/2021 è stato prorogato fino al 30/4/2021 lo stato di emergenza nazionale;

**VISTI** i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5/3/2020, n. 13
- del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22/5/2020, n. 35
- del 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14/7/2020, n.74
- del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020, n.77
- del 9-11-2020 n. 149, del 30 novembre 2020 n. 157 e del 14/1/2021 n. 2;

**VISTI** il DPCM del 2/3/2021 recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTA** l' Ordinanza n. 10 del 5 marzo 2021 del Presidente della Regione Calabria recanti: "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"... Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza;

**VISTA** l' Ordinanza n. 11 del 6 marzo 2021 del Presidente della Regione Calabria recanti: "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"... Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza. Integrazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 Marzo 2021;

**VISTE** tutte le altre recenti disposizioni e normative in vigore in materia di prevenzione Covid-19;

**VISTA** la propria ordinanza n. 367 del 15 febbraio 2022 con la quale, a decorrere dal 16 febbraio 2022, a causa di contagi in varie classi del Plesso che ospita la Scuola Primaria Campo Sportivo è stata sospesa, a livello precauzionale, l'attività didattica presso il suddetto plesso scolastico, per tre giorni;

**SENTITO** il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Pucciano", in merito all'aumento dei casi di positività al covid-19 nel suddetto Plesso scolastico e concordato, "a livello precauzionale, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza" per ulteriori tre giorni, a decorrere dal giorno 21 febbraio 2022;

**VISTA** la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica, fermo restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già in vigore;

**VISTO** il D. L.g.s. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

La proroga della chiusura del Plesso di Scuola Primaria Campo Sportivo e la conseguenziale proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per ulteriori tre giorni, a decorrere dal 21 febbraio.

## **DISPONE**

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione, oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

la presente ordinanza ha effetto dalla data del 21 febbraio 2022;

la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al Sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Commissariato della Polizia di Stato, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigili sul rispetto della presente ordinanza;

## **TRASMETTE**

la presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Pucciano" e alla Ditta Centoperceto Servizi, concessionaria del trasporto scolastico;

## **AVVERTE**

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito a norma di legge. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Bisignano, li 21 febbraio 2022**



*Il Sindaco*  
*Dott. Francesco Fucile*